

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3274 in data 06-06-2023

OGGETTO : PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 27BIS DEL D.LGS 152/2006 RECANTE LA VALUTAZIONE POSITIVA CONDIZIONATA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, IL RINNOVO, L'AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E ALLA PRODUZIONE DI EMISSIONI IN ATMOSFERA PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ISSOGNE, LOC. MURE, RILASCIATA ALL'IMPRESA SERVIVAL S.R.L. CON D.G.R. 834/2010 E S.M.I..

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 in data 29 maggio 2023 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;

richiamata la Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare l'art. 41;

richiamate la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i., riguardanti le norme sul procedimento amministrativo;

visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 recante "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*" e s.m.i., in particolare l'allegato 1, sub-allegato 1;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., in particolare gli articoli nn 184-ter, 184-quater, 208 e 269;

considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'art. 178;

richiamato il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006*);

richiamata la decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "*Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*" e s.m.i.;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006 "*Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 9125 del 23 ottobre 1987*" e n. 1500 del 13 settembre 2013 "*Modificazioni alle direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di cui all'allegato a) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006*";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 834 in data 26 marzo 2010, concernente "*autorizzazione alla società Servival S.p.a., con sede legale in Comune di Issogne, all'esercizio di operazioni di recupero rifiuti (R5 e R13) presso l'impianto sito nel Comune di Issogne, fraz. Mure, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e alle emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006*";

rilevato che l'autorizzazione alla gestione di rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 di cui alla citata D.G.R. 834/2010 aveva durata fissata in 10 anni a partire dalla data della D.G.R. stessa, vale a dire fino al 26 marzo 2020;

dato atto, inoltre, che detta scadenza è stata in seguito automaticamente prorogata fino al 29 giugno 2022, a seguito dell'emanazione della normativa nazionale relativa allo stato di emergenza da COVID19, in particolare ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

rilevato che l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di cui alla citata D.G.R. 834/2010 aveva durata fissata in 15 anni a partire dalla data della D.G.R. stessa, vale a dire fino al 26 marzo 2025;

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 5562 in data 12 novembre 2010, concernente *“modificazione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera già rilasciate all'impresa Servival S.p.a. di Issogne con D.G.R. 11767/1992 e successivi rinnovi, 3198/2007 e 834/2010, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006”*;

rilevato che il citato P.D. 5562/2010 spostava l'autorizzazione alle emissioni diffuse provenienti dalle attività di recupero rifiuti, togliendola dalla D.G.R. 834/2010 e inserendola nella precedente D.G.R. 11767/1992 (già modificata dalla D.G.R. 3198/2007), mantenendo le medesime prescrizioni, ma con nuova scadenza fissata al 15 novembre 2022;

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 3705 in data 7 ottobre 2015, concernente *“trasferimento di titolarità a favore dell'impresa Servival S.r.l. di autorizzazioni alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e all'esercizio dell'attività di cava ai sensi della L.R. 5/2008”*;

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 6441 in data 30 ottobre 2019, concernente *“adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, ex art. 14-bis della L. 241/1990 – modifica ai sensi dell'art. 6 del D.M. 69/2018 dell'autorizzazione rilasciata all'impresa Servival S.r.l. con D.G.R. 834/2010 e s.m.i., per l'impianto di recupero di rifiuti sito in Comune di Issogne, loc. Mure, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006”*;

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 2216 in data 20 maggio 2010 concernente *“verifica della corrispondenza – attuazione D.Lgs. 152/2006 e D.G.R. 3284/2006 della garanzia finanziaria presentata dalla società Servival S.p.a., con sede legale in Comune di Issogne, per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti presso l'impianto sito in Comune di Issogne, loc. Mure, autorizzate con D.G.R. 834/2010”*;

dato atto che l'originale durata della garanzia finanziaria presentata dall'impresa e accettata col citato P.D. 2216/2010 è stata successivamente prorogata con diverse appendici, accettate dalla Regione con i provvedimenti dirigenziali 2888/2020, 4373/2021, 8134/2021, 2273/2022 e 4152/2022, e dato atto che l'ultima appendice accettata, la n. 7, proroga la durata della garanzia finanziaria fino al 29 dicembre 2022 più i successivi 2 anni, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A alla D.G.R. 3284/2006;

richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 833 in data 26 marzo 2010, concernente: *“autorizzazione alla società B.G.F. S.r.l, con sede legale in Comune di Issogne, all'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti (R5 e R13), presso l'impianto sito nel Comune di Issogne, fraz.*

Mure, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e alle emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006”;

richiamata l'istanza di rinnovo e modifica dell'autorizzazione, presentata dall'impresa Servival S.r.l. con nota in data 25 marzo 2020, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 2382/TA, integrata con successiva nota in data 7 dicembre 2020, prot. n. 8147/TA, tendente ad ottenere il rinnovo e l'aggiornamento dell'autorizzazione alla gestione delle attività di recupero rifiuti presso l'impianto sito in Comune di Issogne, loc. Mure, autorizzata con la citata D.G.R. 834/2010;

vista la legge regionale in materia di VIA n. 12 del 26 maggio 2009;

rilevato che la sopra citata istanza di rinnovo e modifica dell'autorizzazione all'impresa Servival S.r.l. è stata dichiarata assoggettata a procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2009, con Provvedimento dirigenziale n. 4159 in data 28 luglio 2021, e che pertanto il procedimento amministrativo relativo alla valutazione della sopracitata istanza (già avviato dalla struttura Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive con nota in data 24 dicembre 2020, prot. n. 8547/TA, e sospeso con richiesta di documentazione integrativa con nota in data 19 febbraio 2021, prot. n. 1326/TA) è confluito all'interno del procedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento all'art. 27bis della Parte Seconda, che prevede che, nel caso di procedimenti di VIA regionale, la determinazione di valutazione di impatto ambientale deve essere ricompresa nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) secondo il procedimento definito dal suddetto articolo;

evidenziato che l'art. 27 bis, del D.lgs 152/2006 al comma 1, prevede quanto segue: “Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati”;

preso atto che, in base alle suddette disposizioni normative, in data 3 novembre 2021, con nota acquisita agli atti con prot. n. 7800, la Società Servival s.r.l. di Issogne ha presentato alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria l'istanza, e la relativa documentazione progettuale, riguardante il progetto di “*rinnovo, aggiornamento e modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e alle emissioni in atmosfera presso l'impianto sito in comune di Issogne, loc. Mure, rilasciata all'impresa Servival s.r.l. con D.G.R. 834/2010 e s.m.i.*” finalizzata all'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rinnovo, aggiornamento e modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e alle emissioni in atmosfera, da rilasciarsi nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27bis, parte seconda, del d.lgs 152/2006;

rilevato che le modifiche richieste all'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata con la D.G.R. 834/2010 e s.m.i. all'impresa Servival S.r.l. consistono in:

- *fusione e riorganizzazione delle due autorizzazioni vigenti per il sito in oggetto (D.G.R. 834/2010 in capo a Servival S.r.l, e D.G.R. 833/2010 in capo a Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l.) in un'unica autorizzazione in capo a Servival S.r.l.;*
- *adeguamento delle operazioni di recupero rifiuti alla nuova disciplina di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (c.d. End of Waste);*
- *ridefinizione, all'interno dell'impianto Servival S.r.l., delle aree all'interno delle quali sono svolte le operazioni di gestione dei rifiuti, denominate Area A (Foglio 3, mappali 48 parte, 87 parte, 133 parte, 476 parte), e Area B (Foglio 3, mappali 137 parte, 955 parte);*
- *aggiornamento dei codici CER autorizzati, nonché dei quantitativi massimi stoccabile e lavorabile annuo per le diverse attività di recupero;*

preso atto che, a seguito della fusione delle due autorizzazioni in capo a Servival S.r.l. e a Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l. in un'unica autorizzazione che rimarrà in capo Servival S.r.l., l'autorizzazione rilasciata a Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l. con D.G.R. 833/2010 andrà a decadere alla data della sua naturale scadenza;

rilevato che, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti è a tutti gli effetti un'autorizzazione unica, pertanto con il rinnovo della stessa si intende rinnovare anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, uniformando la scadenza della stessa a quella dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

dato atto che la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria con nota prot. n. 7867, in data 8 novembre 2021 ha avviato il procedimento di PAUR con richiesta di esame preliminare della documentazione progettuale da parte dei soggetti competenti consultati (ai sensi del comma 3, dell'articolo 27bis);

dato atto che nell'ambito della suddetta fase procedimentale sono pervenuti i seguenti pareri:

- *AUSL Valle d'Aosta: parere acquisito agli atti in data 11 novembre 2021 (prot. n. 7983);*
- *Struttura pianificazione territoriale: parere acquisito agli atti in data 23 novembre 2021 (prot. n. 8325), con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;*
- *ARPA Valle d'Aosta: parere acquisito agli atti in data 6 dicembre 2021 (prot. n. 8664);*
- *Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio: parere acquisito agli atti in data 9 dicembre 2021 (prot. n. 8753), con il quale il Dipartimento ha richiesto documentazione integrativa;*
- *Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive: parere acquisito agli atti in data 4 dicembre 2021 (prot. n. 8668), con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;*

dato atto che, con nota trasmessa in data 17 dicembre 2021 (prot. n. 8993), la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha trasmesso alla Società proponente le suddette richieste di integrazioni;

dato atto che, a seguito delle suddette richieste, la Società proponente ha fatto pervenire documentazione integrativa in data 30 marzo 2022 (acquisita con nota prot. n. 2351);

dato atto che, a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. n. 17 in data 12 aprile 2022, è stato dato avvio alla fase di partecipazione pubblica al procedimento, con contestuale comunicazione ai

soggetti competenti in materia ambientale e territoriale chiamati ad esprimersi a vario titolo nel procedimento in corso (con nota prot. n. 2737, in data 12 aprile 2022);

dato atto che nel periodo di evidenza pubblica (30 gg. successivi al 12 aprile 2022) non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

dato atto che nell'ambito della fase procedimentale istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti ambientali e territoriali (pareri riportati per esteso in Allegato 1):

- Struttura pianificazione territoriale:
pareri acquisiti agli atti in data 20 maggio 2022 (prot. n. 3842), in data 22 agosto 2022 (prot. n. 6341), e in data 22 novembre 2022 (prot. n. 8763);
- Corpo Forestale della Valle d'Aosta – Ufficio vincolo idrogeologico:
parere acquisito agli atti in data 23 maggio 2022 (prot. n. 3717);
- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico:
pareri acquisiti agli atti in data 24 agosto 2022 (prot. n. 6404), e in data 17 novembre 2022 (prot. n. 8632);
- Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria:
parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 25 maggio 2022;
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:
parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 25 maggio 2022;
pareri acquisiti agli atti in data 30 agosto 2022 (prot. n. 6544) e in data 24 novembre 2022 (prot. n. 8807);
- Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive:
pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 25 maggio 2022 e in data 31 agosto 2022;
parere acquisito agli atti in data 7 febbraio 2023 (con prot. n. 991);
- Arpa Valle d'Aosta:
parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 25 maggio 2022;
pareri acquisiti agli atti in data 23 maggio 2022 (prot. n. 3745), in data 26 agosto 2022 (prot. n. 6474), in data 28 novembre 2022 (prot. n. 8866), e in data 16 febbraio 2023 (prot. n. 1241);
- Comune di Issogne:
pareri espressi nell'ambito delle Conferenze dei servizi in data 25 maggio 2022 e in data 31 agosto 2022.

preso atto che il progetto è stato esaminato in sede di Conferenza dei servizi in data 25 maggio 2022;

rammentato che in tale sede la Conferenza dei Servizi aveva ritenuto di non avere tutti gli elementi necessari per esprimere un parere sulla compatibilità ambientale del progetto, subordinando quindi

l'espressione di compatibilità alla presentazione della documentazione integrativa e degli approfondimenti richiesti dai soggetti competenti intervenuti in istruttoria;

rilevato che, a seguito della suddetta espressione da parte della Conferenza dei Servizi la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, ha ritenuto di sospendere l'iter istruttorio in data 6 giugno 2022 (con nota prot. n. 4056), richiedendo alla società proponente ed al progettista incaricato di produrre gli approfondimenti progettuali e le integrazioni necessarie;

rilevato che la società proponente ha trasmesso documentazione progettuale integrativa in data 15 luglio 2022 (acquisita con prot. n. 5350);

evidenziato che le suddette integrazioni progettuali sono state rese disponibili ai soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti dal procedimento, e al pubblico, con pubblicazione della suddetta documentazione nelle pagine del sito Internet di competenza della Struttura scrivente;

dato atto che, con lettera di convocazione della successiva Conferenza dei servizi (inviata in data 19 luglio 2022 con prot. n. 5387) si è proceduto alla riattivazione del procedimento;

preso atto che il progetto è stato esaminato nuovamente in sede di una Conferenza dei servizi in data 31 agosto 2022, le cui determinazioni sono state le seguenti:

- *preso atto dei pareri acquisiti in istruttoria,*
- *preso atto dei pareri espressi in sede della presente Conferenza dei Servizi da parte dei Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale intervenuti,*
- *espreso parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto di "rinnovo, aggiornamento e modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e alle emissioni in atmosfera presso l'impianto sito in Comune di Issogne, loc. Mure, rilasciata all'impresa Servival s.r.l. con D.G.R. 834/2010 e s.m.i.", alle condizioni ambientali espresse dai soggetti competenti;*
- *espreso parere favorevole all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 del progetto di "rinnovo, aggiornamento e modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e alle emissioni in atmosfera presso l'impianto sito in Comune di Issogne, loc. Mure, rilasciata all'impresa Servival s.r.l. con D.G.R. 834/2010 e s.m.i.", richiedendo che, al fine del proseguimento del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/2006, la documentazione progettuale debba essere integrata alla luce delle richieste e considerazioni emerse in istruttoria, e nei pareri formulati nella presente Conferenza.";*

preso atto pertanto del suddetto parere della Conferenza dei servizi, le cui determinazioni motivate costituiscono il presupposto per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art 27bis, comma 7 (trasmesse a tutti i soggetti convocati, con nota prot. n. 7067 in data 21 settembre 2022);

rilevato che, a seguito della suddetta espressione da parte della Conferenza dei Servizi la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, ha ritenuto di sospendere nuovamente l'iter istruttorio in data 5 settembre 2022 (con nota prot. n. 6676), richiedendo alla società proponente ed al progettista incaricato di produrre gli approfondimenti progettuali e le integrazioni necessarie;

dato atto che, a seguito della ricezione delle suddette integrazioni in data 8 novembre 2022 (acquisite con nota prot. n. 8329), la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha riattivato il procedimento in data 9 novembre 2022 (con nota prot. n. 8395), informando i soggetti competenti, e richiedendo l'espressione del parere definitivo da parte di coloro che avevano richiesto integrazioni in sede di Conferenza dei servizi, oltre all'espressione da parte dei vari soggetti competenti per i titoli autorizzativi necessari;

preso atto che, sulla base della documentazione integrativa acquisita, sono stati espressi i pareri favorevoli definitivi da parte dei soggetti competenti;

ritenuto pertanto che, alla luce di quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi in data 25 maggio 2022 e 31 agosto 2022, e dei successivi pareri favorevoli acquisiti da parte dei soggetti competenti, possano considerarsi concluse con esito favorevole le istruttorie relative alla valutazione di impatto ambientale, ed al rinnovo, aggiornamento e modifica dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs 152/2006;

preso atto che, con nota acquisita agli atti in data 24 marzo 2023 (con prot. n. 2260) la Società proponente Survival s.r.l. ha richiesto di non procedere con l'emissione del provvedimento autorizzativo, sospendendo quindi il procedimento, al fine di approfondire, con i propri consulenti legali e la Struttura regionale competente in materia di rifiuti, alcuni aspetti afferenti alle modalità di calcolo dell'ammontare delle garanzie finanziarie;

preso atto che, con nota acquisita agli atti in data 22 maggio 2023 (con prot. n. 3795) la Società proponente Survival s.r.l. ha comunicato di avere svolto gli approfondimenti sopracitati, anche tramite confronto con la Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive;

preso atto che, con la nota sopracitata, stante l'elevato onere dell'importo complessivo risultante della polizza da stipulare rispetto alle previsioni aziendali, la Società proponente ha richiesto di ridurre la quantità proposta quale massima lavorabile annua da 60.000 t/a a 30.000 t/a, in considerazione del fatto che l'esito degli approfondimenti svolti non ha fornito elementi aggiuntivi tali da modificare gli intendimenti della Struttura regionale competente in materia di rifiuti sulle modalità di calcolo dell'ammontare delle garanzie finanziarie;

preso atto che, con nota acquisita agli atti in data 13 febbraio 2023 (con prot. n. 1107) la Società proponente Survival s.r.l. ha trasmesso le planimetrie progettuali aggiornate dell'impianto, in allegato al presente atto, correggendo un refuso relativo all'estensione dell'area A su una porzione residuale di un mappale non nella disponibilità dell'impresa;

ritenuto che le suddette modifiche non rilevano ai fini delle risultanze istruttorie sia riguardo alla valutazione di impatto ambientale, sia al rinnovo, aggiornamento e modifica dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs 152/2006, trattandosi di una modifica in diminuzione della potenzialità massima annua dell'impianto e di una correzione di un mero refuso planimetrico;

ritenuto pertanto che possa essere rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art 27bis, comma 7;

DECIDE

- 1) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis, della Parte Seconda, del D.Lgs 152/2006, concernente:
 - a. la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di *“rinnovo, aggiornamento e modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e alle emissioni in atmosfera presso l'impianto sito in Comune di Issogne, loc. Mure, rilasciata all'impresa Servival s.r.l. con D.G.R. 834/2010 e s.m.i.”*;
 - b. il rinnovo e contestuale modifica, all'impresa Servival S.r.l. dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Issogne, loc. Mure, rilasciata ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs 152/2006 con D.G.R. n. 834/2010 e s.m.i.
- 2) di stabilire che il rinnovo di cui al punto 1) è rilasciato per un periodo di dieci anni a partire dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile presentando apposita istanza alla Struttura regionale competente in materia di rifiuti, almeno 180 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006;
- 3) di aggiornare e modificare l'autorizzazione di cui al punto 1) secondo quanto descritto nella documentazione progettuale presentata dall'impresa Servival S.r.l., successivamente integrata e corretta in sede di conferenza dei servizi, evidenziando che l'autorizzazione è valida nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. all'interno dell'impianto Servival S.r.l., le aree individuate e destinate alla gestione dei rifiuti, e pertanto oggetto della presente autorizzazione, sono unicamente quelle denominate Area A (Foglio 3, mappali 48 parte, 87 parte, 133 parte, 476 parte), e Area B (Foglio 3, mappali 137 parte, 955 parte), come riportato nelle planimetrie, catastale e di dettaglio, allegate al presente provvedimento;
 - b. non è autorizzata la gestione (lavorazione o stoccaggio) di materiali classificati rifiuti in zone dell'impianto Servival S.r.l. diverse dalle sopra menzionate Area A e Area B;
 - c. le suddette Area A e Area B oggetto della presente autorizzazione devono essere ben identificate e riconoscibili in sito, al fine di agevolare le attività di controllo;
 - d. presso l'impianto possono essere recuperate unicamente le tipologie di rifiuto, secondo le operazioni di recupero e i quantitativi espressamente indicati nella tabella di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento;
 - e. devono essere puntualmente rispettati i criteri fondamentali per la cessazione della qualifica di rifiuto riassunti nella tabella redatta da ARPA e riportata nel parere di cui alla nota in data 16 febbraio 2023, prot. n. 2280, ns prot. n. 1241/TA, che si riporta nell'Allegato 1 al presente provvedimento;
 - f. i rifiuti prodotti dalle attività di recupero di cui alla presente autorizzazione, devono essere gestiti in conformità a quanto disposto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - g. è vietata la miscelazione dei rifiuti durante la fase di messa in riserva (R13) iniziale, che deve pertanto avvenire in modo separato per ogni singolo CER autorizzato, in cumuli distinti e ben indentificati da apposita cartellonistica;
 - h. ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e ai sensi dell'art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, i materiali ottenuti dalle attività di recupero autorizzate che rimangono nell'impianto (Aree A e B) in attesa di essere avviati a successivi utilizzi, concorrono al raggiungimento delle quantità stoccabili autorizzate;

- i. i lotti di End of Waste prodotti dalle operazioni di recupero autorizzate devono essere correttamente stoccati in cumuli separati, identificati da apposita cartellonistica, e ben distinti dai cumuli di rifiuti in attesa di lavorazione;
- j. i lotti di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero, cosiddetti End of Waste, devono essere destinati unicamente agli scopi specifici per i quali sono stati certificati, secondo le rispettive dichiarazioni di conformità;
- k. devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che, in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti, gli stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente, e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l. l'impresa autorizzata deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- m. in fase di esercizio l'impianto deve essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
- n. prima dell'avvio delle operazioni di recupero come autorizzate nel presente provvedimento, l'impresa deve provvedere a presentare la garanzia finanziaria di cui al comma 11, lettera g), dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., calcolata e redatta conformemente a quanto previsto dalle D.G.R. 3284/2006 e 1500/2013. L'importo della garanzia è così calcolato, in funzione dell'attività di recupero principale autorizzata:
R5 rif. non pericolosi → pot. annua (t/a) x 10 (€/t) = 30.000 x 10 = 300.000 €
 La durata della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla scadenza dell'autorizzazione rinnovata con il presente provvedimento, oltre ad ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A alla DGR 3284/2006. Le operazioni di recupero potranno iniziare a far data dal provvedimento di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Regione;
- o. contestualmente alla consegna della garanzia finanziaria di cui al punto precedente, l'impresa deve presentare alla Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive tutta la documentazione progettuale completa e definitiva redatta dai tecnici incaricati, che recepisca in modo unitario tutte le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni apportate nel corso del presente procedimento;
- p. devono essere rispettate tutte le prescrizioni emerse nei pareri formalizzati e riportati in Allegato 1 al presente provvedimento, in particolare:
 - i. qualora non sia già presente all'interno del capannone destinato ad uffici, deve essere predisposta una struttura di ricovero per i lavoratori, avente con le caratteristiche riportate nel parere USL dell'11 novembre 2021, prot. n. 7983/TA;
 - ii. devono essere rispettate le misure di riduzione della vulnerabilità del sito, riportate al paragrafo 6 dello Studio di Compatibilità, vale a dire:
 - 1. realizzare il placcaggio della falesia riportato in relazione;
 - 2. posizionare i new jersey lungo il tratto di strada di accesso alla parte alta del centro e a protezione dei singoli cumuli;

3. eseguire i disaggi indicati nello schema sotto riportato:

FASE LAVORATIVA	MISURE PREVENTIVE	INTERVENTI
<i>Fase preventiva</i>	Prima dell'inizio dell'attività verifica della falesia e analisi dettagliata della stessa	Disgaggio dei massi instabili od altri interventi atti ad eliminare i fattori di rischio (eventuali chiodature, etc). Durante queste operazioni dovranno essere sospese le attività alla base della parete e non vi devono essere maestranze e mezzi lungo il pendio.
<i>Fase operativa</i>	Sospensione dei lavori in occasioni di forti e prolungate precipitazioni.	Sistemazione o disgaggio dei massi instabili. Durante queste operazioni dovranno essere sospese le attività alla base della parete e non vi devono essere maestranze e mezzi lungo il pendio.
<i>Ripresa attività primaverile</i>	Prima della ripresa delle lavorazioni dopo la pausa invernale, verifica della parete di monte, soprattutto nei settori immediatamente a ridosso della falesia.	In caso di rischio disgaggiare i massi instabili od effettuare altri interventi atti ad eliminare i fattori di rischio. Durante queste operazioni dovranno essere sospese le attività alla base della parete e non vi devono essere maestranze e mezzi lungo il pendio.
<i>Manutenzione ordinaria</i>	Controllo dei pendii a monte delle lavorazioni a seguito di temporali e/o abbondanti precipitazioni piovose.	In caso di rischio disgaggiare i massi instabili od effettuare altri interventi atti ad eliminare i fattori di rischio. Durante queste operazioni dovranno essere sospese le attività alla base della parete e non vi devono essere maestranze e mezzi lungo il pendio.

4. nell'area destinata al recupero dei conglomerati bituminosi mantenere i delimitatori fissi tipo "new jersey" per evitare che il materiale eventualmente presente sul piazzale possa essere dilavato dalle acque di esondazione;
5. mantenere impermeabilizzato il settore dove verranno stoccati i conglomerati bituminosi;
6. per il settore di versante effettuare la manutenzione delle opere di regimazione esistenti;
7. per il settore pianeggiante curare attentamente lo smaltimento delle acque superficiali mediante il collegamento alla rete di scolo presente nel settore del capannone e degli uffici;
8. mettere in atto quanto previsto nello scenario relativo al rischio idrogeologico prendendo come esempio di procedura quella riferita all'abitato di Mure, ricompreso nel piano di protezione civile del Comune di Issogne;
9. le azioni da attuare in caso di allertamento per rischio idraulico e le modalità di attuazione delle misure previste nel piano di protezione civile del Comune di Issogne dovranno essere parte integrante del piano di sicurezza dell'azienda che gestirà il sito;
10. il gestore del centro di recupero (ditta SERVIVAL Srl) dovrà verificare eventuali allerte di protezione civile (disponibili in modo automatico anche nella home page del sito istituzionale del Comune di Issogne – www.comune.ao.it);
11. includere le analisi di rischio nel piano di sicurezza dell'impianto e integrarle con le misure previste dal piano di protezione civile comunale;
12. aggiornare il D.V.R. aziendale tenendo conto di quanto riportato nella presente relazione;

- iii. dell'attuazione delle misure di riduzione della vulnerabilità del sito, di cui al punto precedente, l'impresa autorizzata deve dare tempestiva comunicazione alla Regione;
 - iv. devono essere rispettate le attività connesse alla gestione del rischio di caduta massi (disgaggi, opere di protezione, gestione dell'impianto in termini di personale interferente con le aree a rischio);
 - v. rispettare le attivazioni previste dai piani di protezione civile comunali e regionali per la gestione del rischio idraulico o idrogeologico e i monitoraggi previsti dal geologo incaricato;
 - vi. devono essere eseguiti controlli puntuali e periodici dei mezzi meccanici utilizzati, per evitare la dispersione accidentale di inquinanti (in particolare idrocarburi), detti controlli devono essere verificabili mediante appositi registri di manutenzione e nel piano di sicurezza interno dell'impianto;
 - vii. deve essere effettuata una manutenzione accurata e periodica delle opere esterne di drenaggio e della relativa rete di smaltimento acque superficiali. Tutte le superfici scolanti devono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia tali da evitare il dilavamento;
 - viii. in caso di sversamenti per perdite accidentali da automezzi o attrezzature nell'area esterna, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, e i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti derivanti dai processi produttivi previsti in impianto;
- 4) di rinnovare all'impresa Survival S.r.l. l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dalla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, presso l'impianto sito in Comune di Issogne, loc. Mure, Area A (Foglio 3, mappali 48 parte, 87 parte, 133 parte, 476 parte), e Area B (Foglio 3, mappali 137 parte, 955 parte), già rilasciata con la D.G.R. n. 834/2010 e s.m.i.;
- 5) di stabilire che il rinnovo di cui al precedente punto 4) è rilasciato per un periodo di dieci anni a partire dalla data del presente provvedimento, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni già previste dalla D.G.R. 834/2010, così come integrate e aggiornate da ARPA nei pareri formulati in sede di conferenza dei servizi:
- a. devono essere adottate le prescrizioni riportate nella parte I, Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
 - b. i sistemi di abbattimento delle polveri di cui sono dotati gli impianti dovranno essere sempre in funzione durante le lavorazioni dei materiali polverulenti;
 - c. umidificare costantemente le piste di transito e i piazzali, soprattutto nelle giornate secche e ventose, tramite installazione di aste irrigatrici collegate all'impianto idrico del sito;
 - d. provvedere alla pulizia delle vie di transito interne e dei piazzali tramite spazzatrice meccanica stradale in dotazione tra i mezzi dell'impresa;
 - e. limitare le velocità di transito degli automezzi;
 - f. utilizzare veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione e limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;

- g. assicurare che le operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con la dovuta cautela;
 - h. assicurare adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di carico e scarico degli automezzi;
 - i. assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti;
 - j. lo stoccaggio di materiali polverulenti deve essere gestito in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria, tramite umidificazione costante e sufficiente dei cumuli, soprattutto in periodi secchi di forte vento;
- 6) di stabilire che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui al presente atto determina la sospensione, previa diffida, e l'eventuale successiva revoca della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI, Capo I, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 7) di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è valida fermo restando il regolare mantenimento della disponibilità di utilizzo delle aree da parte dell'impresa autorizzata;
- 9) di stabilire che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 10) di notificare il presente provvedimento all'impresa interessata, al Comune di Issogne, al Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai servizi competenti dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
- 12) di evidenziare che gli allegati 1, 2, 3, 4, al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
- 13) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale e nella pagina a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

Allegato 1

(pareri acquisiti da parte dei soggetti competenti)

AUSL Valle d'Aosta

- parere acquisito in data 11 novembre 2021 (prot. n. 7983), nella fase di valutazione preliminare:

“In relazione al procedimento in oggetto, premesso che al datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/08, spettano gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e all'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, si comunica che, qualora non sia già presente all'interno del capannone destinato ad uffici, in base alle linee guida di settore già diffuse da questa SC, deve essere predisposta una struttura di ricovero per i lavoratori qualora si verificano le seguenti condizioni:

- il centro viene aperto per più di tre giorni a settimana ovvero a più di nove ore complessive a settimana

- l'orario di lavoro presso il centro di conferimento è pari o maggiore a tre ore giornaliere consecutive quando il centro viene aperto per almeno tre giorni a settimana;

- l'orario di lavoro presso il centro di conferimento è pari o maggiore a quattro ore giornaliere per due o più giorni alla settimana;

- l'orario di lavoro presso il centro di conferimento è pari o maggiore a cinque ore giornaliere anche per un solo giorno alla settimana;

- qualora l'attività si svolga nel periodo dal 15 novembre al 15 marzo per qualsiasi quota, ovvero dal 15 settembre al 30 aprile in luoghi con quota superiore a 1200 m slm.

Il ricovero deve disporre di sufficiente luce naturale e deve essere dotato di dispositivi che consentano una illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere degli addetti.

Il ricovero deve inoltre assicurare condizioni microclimatiche adeguate, in particolare deve essere dotato:

- di superfici apribili per assicurare un rapido ricambio d'aria;

- di un sistema di riscaldamento per assicurare, nei periodi climatici freddi, un adeguato controllo della temperatura dell'ambiente interno.

Il riscaldamento del locale diviene necessario anche d'estate in luoghi con quota superiore a 1500 m slm. L'impianto di riscaldamento può anche essere a gas nel solo caso in cui il generatore sia stagno e l'alimentazione (es. bombola) sia esterna alla struttura. In tutti gli altri casi in cui vi sia fiamma libera deve essere predisposto un camino per l'evacuazione dei fumi e una corrispondente presa per l'aria di combustione.

Per realizzare la doccia si deve raggiungere un utilizzo del ricovero di almeno venti ore a settimana ovvero quando se ne constati l'utilità data la mansione dell'operatore e la tipologia del materiale conferito.

Il gabinetto va sempre predisposto. Si può derogare a ciò attraverso un accordo con una struttura esistente ad una distanza pari o minore di 200 m dal luogo di lavoro. Contestualmente al gabinetto va predisposto un lavabo con acqua corrente, anche non potabile purché il lavoratore sia dotato di acqua potabile in bottiglia.

Si ricorda che il posto di lavoro, data la sua peculiarità, va dotato di cassetta di pronto soccorso e il lavoratore deve aver la possibilità di comunicare via radio o telefono con una postazione fissa.”;

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 25 maggio 2022:

“Richiama il parere espresso nella fase di analisi preliminare della documentazione, ritenendo che la documentazione aggiornata attualmente in esame abbia sostanzialmente recepito le integrazioni richieste.

Ciò premesso, ritiene comunque che la documentazione in esame debba essere ancora completata nei seguenti aspetti di dettaglio:

- chiede di predisporre gli specifici elaborati progettuali in relazione alle opere di mitigazione previste dallo studio di compatibilità coerentemente con le indicazioni comunali ai fini dell'ottenimento dei titoli edilizi necessari alla loro costruzione;

- chiede di integrare le valutazioni di rischio connesse alla caduta massi anche nel documento di sicurezza interno.

- chiede di considerare l'idoneità del sito, seppure con una valutazione puramente indicativa, rispetto al piano regionale dei rifiuti recentemente aggiornato e approvato, ai fini della completezza delle valutazioni e senza ricadute di tipo prescrittivo.”;

- parere acquisito agli atti in data 30 agosto 2022 (prot. n. 6544):

“In riferimento al riavvio del procedimento inoltrato da codesta Struttura, con la nota prot. n. 5387 del 19/07/2022 (ns. rif. prot. n. 7904/DDS del 19/07/2022), in merito all'istanza in oggetto, lo scrivente Dipartimento, relativamente agli aspetti di competenza afferenti alla difesa del suolo, di cui agli articoli 35, 36, 37 e 41 della l.r. 11/1998, riporta quanto segue.

Il sito è costituito da un impianto di smaltimento e/o recupero di rifiuti, di lavorazione e selezione inerti, impianti di confezionamento calcestruzzi e conglomerati bituminosi, di aree di deposito e da un capannone industriale e uffici. Le operazioni di recupero vengono svolte sui mappali individuati al foglio 3, n. 46 (parte), 48 (parte), 87 (parte), 133 (parte), 476 (parte), 137 (parte) e 955 (parte), nelle sottozona di PRG del Comune di Issogne Bb05 ed Ed01.

Si richiamano le note precedentemente espresse dallo scrivente Dipartimento:

- prot. n. 8421/DDS del 16/07/2021, con la quale si indicava la richiesta di sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale;

- prot. n. 13426/DDS del 09/12/2021, con la quale si richiedevano le integrazioni documentali necessari al procedimento in oggetto;

e quanto espresso in sede di conferenza dei servizi del 25 maggio 2022, nel corso della quale si è valutato che la documentazione risultava correttamente aggiornata, rispetto alla richiamata nota, richiedendo tuttavia alcune integrazioni relative alla consegna degli specifici elaborati progettuali in relazione alle opere di mitigazione previste dallo studio di compatibilità ai fini dell'ottenimento dei titoli edilizi necessari alla loro costruzione, nonché all'aggiornamento delle valutazioni di rischio connesse alla caduta massi anche nel documento di sicurezza interno.

L'impianto ricade in area vincolata per frane in fascia F1 F2 e F3, elevata, media e bassa pericolosità sulla cartografia redatta ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/1998 e in fascia C, bassa pericolosità per inondazioni, sulla cartografia redatta ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/1998. Rispetto alle sponde del torrente Chalamy l'impianto si trova ad una distanza maggiore di 10 metri.

Alla documentazione progettuale risulta allegato lo studio di compatibilità del geol. Roby Vuillermoz, che ha provveduto a fornire un quadro completo delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e di pericolosità del sito.

Sulla base delle specifiche valutazioni condotte, con particolare riferimento alle dinamiche di caduta massi, il geologo ha individuato specifiche misure /interventi di protezione finalizzati al raggiungimento delle condizioni di compatibilità dell'impianto con i fenomeni di dissesto attesi.

Valutato che quanto richiesto in sede di ultima conferenza dei servizi è stato puntualmente integrato, lo scrivente Dipartimento:

- per gli aspetti connessi alla valutazione di impatto ambientale, non evidenzia motivi ostativi in applicazione delle misure di mitigazione e delle prescrizioni operative individuate nello studio di impatto ambientale allegato al progetto con particolare riferimento alle matrici suolo e acqua. A tal proposito si chiede di correggere la tabella predisposta a pag. 77 del SIA in relazione alla stima di vulnerabilità delle acque;

- per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, limitatamente agli aspetti di competenza, non si rilevano motivi ostativi alla richiesta in oggetto, a condizione di rispettare le misure di riduzione della vulnerabilità riportate al paragrafo 6 dello studio di compatibilità, di rispettare le attività connesse alla gestione del rischio da caduta massi (disgaggi, opere di protezione, gestione dell'impianto in termini di personale interferente con le aree a rischio), di rispettare le attivazioni previste dai piani di protezione civile comunali e regionali per la gestione del rischio idraulico e idrogeologico e i monitoraggi previsti dal geologo incaricato.”;

- parere acquisito agli atti in data 24 novembre 2022 (prot. n. 8807):

“In riferimento al riavvio del procedimento inoltrato da codesta Struttura, con la nota prot. n. 8395 del 09/11/2022 (ns. rif. prot. n. 11607/DDS del 10/11/2022), in merito all'istanza in oggetto, lo scrivente Dipartimento, relativamente agli aspetti di competenza afferenti alla difesa del suolo, di cui agli articoli 35, 36, 37 e 41 della l.r. 11/1998, richiama l'espressione del parere precedentemente espresso con la nota prot. n. 9166/DDS del 30/08/2022:

“....., lo scrivente Dipartimento:

- per gli aspetti connessi alla valutazione di impatto ambientale, non evidenzia motivi ostativi in applicazione delle misure di mitigazione e delle prescrizioni operative individuate nello studio di impatto ambientale allegato al progetto con particolare riferimento alle matrici suolo e acqua. A tal proposito si chiede di correggere la tabella predisposta a pag. 77 del SIA in relazione alla stima di vulnerabilità delle acque;

- per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006, limitatamente agli aspetti di competenza, non si rilevano motivi ostativi alla richiesta in oggetto, a condizione di rispettare le misure di riduzione della vulnerabilità riportate al paragrafo 6 dello studio di compatibilità, di rispettare le attività connesse alla gestione del rischio da caduta massi (disgaggi, opere di protezione, gestione dell'impianto in termini di personale interferente con le aree a rischio), di rispettare le attivazioni previste dai piani di protezione civile comunali e regionali per la gestione del rischio idraulico e idrogeologico e i monitoraggi previsti dal geologo incaricato.”;

Struttura pianificazione territoriale

- parere acquisito agli atti in data 20 maggio 2022 (prot. n. 3842):

“Con riferimento al procedimento in oggetto specificato, inerente la domanda di esercizio e gestione di operazioni di recupero di rifiuti presso l'impianto sito in loc. Mure, nel Comune di Issogne, esaminata la documentazione presente nel sito internet istituzionale della Vs. Struttura, per quanto di competenza, non si evidenziano situazioni di incongruenza urbanistica e non emergono, pertanto, elementi ostativi al favorevole accoglimento della domanda.”;

- parere acquisito agli atti in data 22 agosto 2022, (prot. n. 6341):

“Con riferimento al procedimento in oggetto specificato, inerente la domanda di esercizio e gestione di operazioni di recupero di rifiuti presso l'impianto sito in loc. Mure, nel Comune di Issogne, esaminata la documentazione integrativa presente nel sito internet istituzionale della Vs. Struttura, per quanto di competenza, si conferma il parere favorevole già inviatovi con nota prot. n. 5961/PT del 26/05/2022.”;

- parere acquisito agli atti in data 22 novembre 2022 (prot. n. 8763):

“Con riferimento al procedimento in oggetto, inerente la domanda di esercizio e gestione di operazioni di recupero di rifiuti presso l'impianto sito in loc. Mure, nel Comune di Issogne, esaminata la documentazione progettuale integrata dal proponente in ragione delle richieste formulate dalla Conferenza di servizi riunitasi il giorno 31 agosto 2022, non si ha nulla da osservare sugli aggiornamenti apportati e, pertanto, non si formulano ulteriori considerazioni rispetto ai contenuti dei precedenti pareri di competenza espressi con note prot. n. 5961/PT del 26/05/2022 e prot. n. 8922 del 22/08/2022.”;

Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico

- parere acquisito agli atti in data 24 agosto 2022 (prot. n. 6440):

“Per quanto di competenza, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, lettera b), lettera g), non si sollevano obiezioni agli interventi previsti in quanto, stante la parzialità del vincolo, non comportano innovazioni di rilievo rispetto all'area in questione già adibita a deposito

e recupero di rifiuti, per cui risultano sufficientemente compatibili in relazione alle esigenze di tutela. Di conseguenza, si autorizza la realizzazione di quanto proposto.

Si fa presente che l'esecuzione di opere non autorizzate o comunque difformi da quanto approvato con il presente provvedimento potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive.

La verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale.

Avverso le determinazioni di cui al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro il termine previsto dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e successive modificazioni.”;

- parere acquisito agli atti in data 17 novembre 2022 (prot. n. 8632):

“Per quanto di competenza, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, lettera b), lettera g), richiamato il precedente provvedimento prot. n. 7358/TP del 24 agosto 2022, valutata la nuova documentazione trasmessa, non si sollevano obiezioni agli interventi previsti per le stesse motivazioni ivi contenute.

Di conseguenza, si autorizza quanto proposto.

Si fa presente che l'esecuzione di opere non autorizzate o comunque difformi da quanto approvato con il presente provvedimento potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive.

La verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale.

Avverso le determinazioni di cui al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro il termine previsto dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 e successive modificazioni.”;

Corpo Forestale della Valle d'Aosta – Ufficio vincolo idrogeologico

- parere acquisito agli atti in data 23 maggio 2022 (prot. n. 3717):

“Si comunica che, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 11 febbraio 2020 n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), il lavoro di cui trattasi, pur ricadendo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto Legge n. 3267/23, è escluso dal regime autorizzatorio in quanto rientrante nelle tipologie di intervento disciplinate dall'art. 23, comma 2 della l.r. 3/2010 e in quelle disciplinate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 23/11/2020.”;

Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 25 maggio 2022:

“In merito agli aspetti di competenza della Struttura relativamente alla valutazione sulle “emissioni diffuse in atmosfera”, evidenzia come le attività oggetto di istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 e 269 del d.lgs 152/2006 riguardanti il trattamento e recupero di rifiuti debbano rispettare le prescrizioni indicate nella parte I dell'Allegato V alla parte quinta del Dlgs 152/06, ed essere

coerenti con le misure di contenimento delle emissioni diffuse già previste nell'AUA (n. 41 del 7 febbraio 2022).”;

Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 25 maggio 2022:

“In merito agli aspetti autorizzativi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 relativamente al rinnovo delle attività di trattamento e recupero di rifiuti e dell'adeguamento alla disciplina normativa “End Of Waste”, richiamando in parte quanto già indicato nel parere espresso da ARPA, ritiene che il documento “Relazione tecnica_rev 21 marzo 2022” debba essere integrato ed approfondito nei seguenti aspetti:

- aggiungere una planimetria su base catastale dove venga mostrato, a una scala opportuna, su quali mappali insistono le aree A e B di gestione dei rifiuti. L'autorizzazione ex art. 208 del T.U.A. riguarderà unicamente le due aree e di conseguenza la quota parte di mappali in esse ricompresi.

- deve essere esplicitata la necessità o meno di realizzare opere infrastrutturali/di approntamento all'interno o sul perimetro delle aree di gestione dei rifiuti e che saranno funzionali per lo svolgimento delle attività (es. rifacimento o realizzazione murature, recinzioni, pavimentazioni ecc.); nel caso siano necessarie tali opere, dovranno essere prodotti adeguati elaborati progettuali di dettaglio, anche al fine dell'acquisizione dell'espressione da parte del Comune sul relativo titolo edilizio delle opere che sarà ricompreso nell'autorizzazione ex art. 208 del T.U.A.;

Si condividono quindi le medesime richieste di approfondimenti espresse da ARPA nel relativo parere, inoltre si sottolinea che:

- non è possibile avere in ingresso attività R13 con tipologia rifiuti (codici CER) mescolati; nella successiva attività di recupero R5 per la realizzazione delle varie MPS le diverse tipologie possono essere poi mescolate secondo le diverse esigenze, però in ingresso nello stoccaggio di messa in riserva R13 devono essere separate;

- devono essere in parte rivisti/corretti i modelli delle dichiarazioni di conformità allegati alla relazione (es. quella relativa ai fanghi di dragaggio);

- stralciare cap. 3.2. di pag 23 della relazione;

- chiarire ed approfondire modalità di gestione delle terre e rocce da scavo;

- non sono presenti tutte le informazioni richieste dall'art. 184ter per la gestione dei materiali da dragaggio;

- rispetto all'autorizzazione in essere, nell'istanza di rinnovo è stato aggiunto un codice CER (10.13.11): deve essere maggiormente descritta questa tipologia di rifiuto (provenienza rifiuto, caratteristiche, modalità trattamento, ecc.).

Evidenzia infine che è in itinere, presso il Governo, una Bozza di Decreto che introdurrà la nuova disciplina specifica dell'end of waste per i rifiuti da costruzione e demolizione. L'emanazione di tale decreto comporterà l'obbligo di adeguamento delle autorizzazioni in essere che fanno attività di recupero su questa tipologia di rifiuti, pertanto anche l'attività in oggetto dovrà adeguarsi alla nuova normativa.”;

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 31 agosto 2022:

“Per quanto riguarda l’istruttoria di VIA, la Struttura esprime, nel complesso, parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto.

Per quanto attiene invece agli aspetti autorizzativi ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006 relativamente al rinnovo delle attività di trattamento e recupero di rifiuti e dell’adeguamento alla disciplina normativa “End Of Waste”, richiamando le richieste di integrazioni formulate nella precedente Conferenza dei servizi, in riferimento ai contenuti del documento “Relazione tecnica_rev giugno 2022”, osserva quanto segue:

- prende atto che è stata prodotta la planimetria su base catastale richiesta (rammentando che tale documento sarà allegato al provvedimento autorizzativo e che l’autorizzazione ex art. 208 del T.U.A. riguarderà unicamente le due aree A e B e di conseguenza la quota parte di mappali in esse ricompresi).

- prende atto che, come indicato nella documentazione progettuale, non sarà necessaria la realizzazione di opere infrastrutturali/di approntamento all’interno o sul perimetro delle aree di gestione dei rifiuti (rilevando a tale proposito che il proponente dichiara che è già realizzata la recinzione di delimitazione dell’area); viceversa, per quanto riguarda le misure di mitigazione previste dallo studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente, nello specifico riguardanti la realizzazione di reti paramassi armate, le medesime, essendo previste nel versante a monte (e quindi esterne all’area), non saranno autorizzate nell’ambito del presente procedimento, ma dovranno essere oggetto di specifico titolo edilizio rilasciato direttamente dal Comune competente.

- in merito al fatto che al paragrafo 2.2 “Area per le operazioni di recupero”, vengono ancora individuati i cumuli 4, 5, 6 e 7 derivanti dalla miscelazione di rifiuti individuati da 7 codici EER, ribadisce quanto già indicato da ARPA, sottolineando quindi che: “la miscelazione dei rifiuti può essere effettuata solo in fase di attività di recupero (non nella fase di messa in riserva) e, dunque, per le 7 tipologie di rifiuti di cui sopra occorre prevedere, per la messa in riserva, 7 cumuli separati”; il suddetto aspetto è stato aggiornato nella relazione a pag. 12, si segnala tuttavia che permangono indicazioni diverse ed errate in altre parti della medesima (ad es. a pag. 11);

- per quanto riguarda l’indicazione progettuale relativa al cumulo 10 relativo al “codice C.E.R. 17 03 02 - conglomerati bituminosi” sottolinea che il suddetto materiale può essere miscelato con altri solo dopo aver ottenuto la qualifica di EoW (come granulato) nell’ambito delle attività svolte nell’area B, non può quindi essere miscelato già nell’area A quando è ancora rifiuto;

- ribadisce la necessità che siano in parte rivisti/corretti i modelli delle dichiarazioni di conformità allegati alla relazione (es. quello relativo ai fanghi di dragaggio), così come segnalato anche da ARPA; a tale proposito richiede al progettista di verificare la possibilità di utilizzo dei “modelli standard fac-simili” di dichiarazioni di conformità concertati di recente con ARPA (nell’ambito di altre istruttorie) laddove adattabili al caso di specie (altrimenti si rende disponibile a concertare tale aspetto mediante riunione tecnica);

- per quanto riguarda gli aspetti relativi ai fanghi di dragaggio, concorda con quanto segnalato da ARPA;

- permane l’esigenza di chiarire ed approfondire meglio le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riguardo alla destinazione finale delle stesse; le dichiarazioni di

conformità dovranno indicare chiaramente la destinazione (se usata per drenaggi, recuperi ambientali o per la produzione di calcestruzzi, dovranno ottemperare a differenti norme UNI);

- in merito all'aggiunta, nell'istanza di rinnovo, del codice CER 10.13.11 (rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10), nella relazione permangono ancora ambiguità sulla descrizione della tipologia del suddetto rifiuto (provenienza rifiuto, caratteristiche, modalità trattamento, ecc.); a tale proposito, in base a quanto dichiarato in sede di Conferenza dei servizi, deve essere chiarito che trattasi di rifiuti che derivano da attività di "produzione" e non da "demolizione.";

- parere acquisito agli atti in data 7 febbraio 2023 (prot. n. 991):

“Con riferimento al procedimento amministrativo in oggetto, richiamate le risultanze delle precedenti conferenze dei servizi e dei pareri in esse espressi dalle strutture partecipanti, preso atto della documentazione integrativa presentata dall'impresa Servival e a seguito degli ulteriori confronti diretti avuti con l'impresa e i consulenti della stessa, con la presente si esprime parere finale favorevole all'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e si ribadisce il parere positivo già espresso in merito alla valutazione di impatto ambientale.

Le prescrizioni operative di dettaglio, già discusse in conferenza dei servizi, saranno formulate direttamente nel provvedimento autorizzatorio conclusivo. Si ricorda infine che, secondo quanto emerso nei lavori della conferenza dei servizi, l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ricomprenderà:

- rinnovo, con aggiornamento e modifica, dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

- rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla lavorazione dei rifiuti ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006”;

ARPA Valle d'Aosta

- parere acquisito agli atti in data 23 maggio 2022 (prot. n. 3745):

“1. Premessa

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA nel contesto del Procedimento di VIA in riferimento a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, prot. n. 2737 del 12/04/2022 (prot. ARPA n. 4533 del 12/04/2022).

2. osservazioni relative alla documentazione di progetto

2.1 Emissioni in aria

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, in aggiunta a quanto espresso nel parere di cui al prot. ARPA n. 15850 del 23/12/2021, considerato che nell'ultima versione della documentazione presentata si evince che potrebbero essere utilizzate delle volate per la cava così come un impianto mobile tipo Wirten KMA 200 disponibile a noleggio, si prescrive quanto segue:

1. Considerato che l'attività estrattiva può avvenire anche mediante l'utilizzo di esplosivi, le volate dovranno essere eseguite nelle giornate caratterizzate da assenza di vento o con vento debole;

2. Per quanto riguarda il noleggio dell'impianto mobile di miscelazione a freddo di conglomerati bituminosi, si sottolinea che i materiali in ingresso all'impianto devono essere materie prime oppure EoW (granulato di conglomerato bituminoso). Per il contenimento delle emissioni diffuse si fa riferimento a quanto espresso al punto 3.4 del parere richiamato in precedenza.

2.2 Rumore ambientale

La documentazione acustica presentata è stata aggiornata rispetto al progetto finale ed è la medesima già valutata da ARPA VdA nel procedimento di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento conclusivo (ai sensi della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12) n. 41 del 07/02/2022. Ai sensi dell'art. 10 comma 7 della legge regionale 20/2009 questa Agenzia conferma, quindi, i due precedenti pareri positivi prot. n. 1531 del 8 febbraio 2021 e prot. n. 997 del 28/01/2022.

Si rammenta che il parere positivo rilasciato da questa Agenzia è inerente agli aspetti e alle condizioni di rumore misurati e stimati per la valutazione previsionale dell'impatto acustico presentata. Il Gestore deve effettuare la verifica dei livelli di rumore immessi all'esterno della propria attività ogni qualvolta vi siano modifiche sostanziali delle sorgenti sonore utilizzate o dei cicli di lavorazione previsti che possano produrre un aumento dei livelli di rumore immessi nell'ambiente circostante.

Nell'esecuzione delle differenti attività dovranno esse impiegati macchinari in buono stato di manutenzione e omologati CE che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di potenza sonora ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".

Le sporadiche attività che prevedono detonazioni attraverso utilizzo di esplosivi e che sono pianificate in funzione del fronte di cava dovranno essere tempestivamente comunicate all'amministrazione comunale al fine di avvisare preventivamente la popolazione interessata del loro svolgimento.

2.3 Acque superficiali

In merito al progetto in esame, sulla base della documentazione integrativa a disposizione, si ribadiscono le osservazioni evidenziate nel parere pregresso e di seguito riportate:

- Controllo dei mezzi meccanici

Nel corso delle diverse fasi di gestione dell'impianto in oggetto (selezione e cernita rifiuti, alimentazione della tramoggia, frantumazione e deferrizzazione, separazione e stoccaggio) si richiede venga eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per evitare immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di Sicurezza Interna dell'impianto.

Tale indicazione risulta particolarmente importante alla luce dell'ubicazione dell'impianto in esame posto in prossimità della confluenza tra Torrente Chalamy e Dora Baltea.

- Gestione delle superfici esterne e delle opere di drenaggio:

In fase di esercizio dell'impianto, si richiede venga effettuata una manutenzione accurata e periodica delle opere esterne di drenaggio e della relativa rete di smaltimento acque superficiali. Tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da evitare l'inquinamento delle acque superficiali per effetto del dilavamento.

In caso di sversamenti per perdite accidentali, derivanti da automezzi o attrezzature collocati nell'area esterna, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti e i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti derivanti dai processi produttivi previsti in impianto.

2.4 Gestione dei rifiuti

In merito al documento "Relazione tecnica-rev 21 marzo 2022" si richiede di riformulare:

- in modo più organico quanto indicato a pagina 11 e 12 della stessa relazione tenendo conto che la messa in riserva delle varie tipologie di rifiuto deve avvenire in modo separato e la miscelazione dei rifiuti può essere effettuata solo in fase di attività di recupero, che non sono ammessi rifiuti in ingresso senza caratterizzazione tranne i rifiuti definiti unicamente non pericolosi dal codice EER e che non sono stati individuati in planimetria i cumuli n. 12 e n. 13;*
- in maniera esaustiva (o eventualmente stralciare) quanto riportato al punto 3.2 "Rifiuti rispondenti al punto 7.11 del punto 7 dell'allegato 1 – Suballegato 1", in quanto il rifiuto di cui al codice EER 17 05 08 è già ricompreso tra quelli gestiti per la produzione di aggregato riciclato di cui al paragrafo 3.1;*
- quanto indicato all'inizio di pagina 23 (punto b.) in merito alle caratteristiche delle materie prime ottenute (aggregati riciclati conformi ...) in quanto in contrasto con le caratteristiche individuate all'elenco puntato riportato nella stessa pagina e nel facsimile della dichiarazione di conformità definito successivamente;*
- quanto indicato al punto 3.4.2 (pagina 30), in particolare in merito all'utilizzo dei fanghi di dragaggio (codice EER 17 05 06) per la produzione di aggregato riciclato ed al conseguente rispetto della norma UNI EN 13242 in quanto non rispondente alle indicazioni di utilizzo diretto in un ciclo produttivo di cui all'art 184-quater del d.lgs. 152/2006 e smi;*
- il facsimile della dichiarazione di conformità definita per i fanghi di dragaggio facendo riferimento a quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 184-quater di cui al punto precedente.*

2.5 Suolo e acque sotterranee

Dalla documentazione presentata si evince l'impiego di gasolio da riscaldamento e autotrazione (doc. 02 dello Studio di impatto ambientale) ma non viene esplicitata la presenza, ubicazione e tipologia dei serbatoi (interrati o fuori terra) e eventuali misure di sicurezza/contenimento perdite. Si richiede un chiarimento con eventuale integrazione documentale al riguardo.

2.6 Piano di emergenza interno

Si ricorda che il Piano di emergenza interno presentato dal Proponente e previsto ai sensi dell'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n 113 per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere trasmesso al Prefetto, unitamente a tutte le informazioni utili che consentano l'elaborazione del Piano di emergenza esterna all'impianto, di cui al comma 5 del DL sopra menzionato.

Valutazioni finali

Fatte salve le prescrizioni di carattere gestionale da porre in essere durante la fase esercizio, rilevato che per la componente "Radiazioni non ionizzanti" non vi sono osservazioni da presentare, questa Agenzia rilascia parere positivo per la realizzazione del progetto.";

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 25 maggio 2022:

"Illustra il parere già espresso e indicato per esteso in premessa, soffermandosi in particolare sui seguenti aspetti:

- emissioni in aria: evidenzia come le considerazioni espresse richiamino in primo luogo quanto già formulato in sede di rilascio dell'AUA per quanto concerne le attività afferenti al trattamento e recupero di inerti (richiamando quindi le relative prescrizioni già espresse con parere ARPA prot. n. 15850 in data 23 dicembre 2021).

A tale proposito, dopo approfondimento in sede di Conferenza, la medesima ritiene di evidenziare che, seppure in coerenza con quanto già prescritto in tale sede, nell'ambito del presente procedimento debba essere formulato un nuovo e specifico parere relativo alla tematica "emissioni diffuse in atmosfera" limitatamente alle attività di trattamento e recupero di rifiuti oggetto di istanza di rinnovo (quindi afferenti alle attività svolte nelle aree denominate A e B);

- emissioni in aria/ rumore ambientale: specifica come le considerazioni espresse derivino in parte da quanto analizzato complessivamente nel documento progettuale: "relazione previsionale di impatto acustico" redatto dal tecnico competente, che ha considerato nelle proprie valutazioni anche gli aspetti afferenti ad altra attività svolta dalla Società Survival s.r.l. in prossimità del sito riguardante un'attività estrattiva (da qui le considerazioni sulle modalità di "utilizzo di esplosivi" formulate da ARPA), oltre che richiamare quanto già espresso in sede di rilascio dell'AUA sopraindicata.

A tale proposito, dopo approfondimento in sede di Conferenza, la medesima richiede che il Proponente stralci dalla Relazione previsionale di impatto acustico le parti che non riguardano il rinnovo delle attività di trattamento e recupero rifiuti (quindi afferenti alle attività svolte nelle aree denominate A e B) oggetto della presente istruttoria di VIA/PAUR (ovvero le considerazioni relative alle attività derivanti dalle attività estrattive). In tal senso, acquisita la nuova Relazione, ARPA si pronuncerà per quanto di competenza.

- Gestione dei rifiuti: evidenzia la necessità che il documento progettuale: "Relazione tecnica_rev 21 marzo 2022" sia aggiornato ed approfondito in vari aspetti così come dettagliati nel parere espresso.

Nel complesso, pertanto, anche alla luce delle considerazioni emerse, concorda nel ritenere opportuna una riformulazione/precisazione del parere espresso, successivamente alla presentazione della documentazione integrativa presentata. ”;

- parere acquisito agli atti in data 26 agosto 2022 (prot. n. 6474):

“1. Premessa

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA sulla documentazione progettuale integrativa trasmessa dalla Società proponente, a seguito della sospensione del procedimento disposta dalla Conferenza dei servizi tenutasi in data 25 maggio 2022, nel contesto del procedimento di VIA e in riferimento a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, prot. n. 5387 del 19/07/2022 (prot. ARPA n. 8965 del 19/07/2022).

2.1 Emissioni in aria

Le attività di produzione e di vendita di materiale da costruzione nonché il recupero rifiuti da costruzione e demolizione, oggetto del presente procedimento di VIA, prevedono la conduzione di operazioni che possono dare luogo ad emissioni diffuse di polveri.

Le emissioni diffuse di polveri devono essere contenute nel maggior modo possibile, adottando le prescrizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte quinta del Dlgs 152/06 ("Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti").

Ad integrazione e rafforzamento delle prescrizioni previste nel suddetto allegato del Dlgs 152/06 e di quanto indicato nella relazione tecnica presentata dal proponente (in particolare pagg. 49 e 50 del documento "02 Relazione tecnica_rev_06_2022"), per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, si individuano le seguenti modalità operative, per le seguenti fasi:

- Impianto semimobile di frantumazione primaria e impianto di vagliatura Come riportato nella documentazione presentata (vd. Pag. 49 del documento "02 Relazione tecnica_rev_06_2022") i due impianti, quello di frantumazione e quello di vagliatura, sono provvisti di sistemi di abbattimento delle polveri. In particolare l'impianto di frantumazione è dotato di nebulizzatori nella zona di carico e sui nastri di trasporto mentre l'impianto di vagliatura è dotato di un sistema di lavaggio sui piani orizzontali. Tali presidi dovranno sempre essere in funzione durante le lavorazioni dei materiali polverulenti.

Per quanto riguarda il trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti si richiede di:

- Provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi e dei piazzali di movimentazione, soprattutto nelle giornate secche e ventose, tramite l'installazione di aste irrigatrici collegate all'impianto idrico generale del sito;

- Provvedere alla pulizia delle vie di transito interne e dei piazzali tramite spazzatrice meccanica stradale in dotazione tra i mezzi dell'impresa;

- Limitare la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;

- Utilizzare veicoli a bassa emissione controllati secondo la vigente legislazione in materia e di limitare, per quanto possibile, l'emissione di gas di scarico provvedendo a spegnerne il motore nei periodi di non utilizzo;

- Assicurare che le operazioni di demolizione, movimentazione e scarico dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, in modo da evitare nel maggior modo possibile la dispersione di polveri;

- Assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico e carico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;

- Assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione eolica di polveri dal materiale in essi contenuto.

- Stoccaggio di materiali polverulenti

Lo stoccaggio dei materiali polverulenti (es. cementi, macerie, terra) deve essere gestito in modo da prevenire la dispersione di polveri nell'aria, provvedendo all'umidificazione costante e sufficiente dei cumuli di stoccaggio di materiali inerti polverulenti, soprattutto in periodi secchi di forte vento.

2.2 Rumore ambientale

Nello Studio d'impatto ambientale e nella Relazione tecnica, aggiornati sulla base delle richieste della Conferenza dei servizi tenutasi il 25 maggio 2022, viene chiarito che nella valutazione previsionale d'impatto acustico presentata è stato analizzato sia il singolo impatto di ognuna delle due attività che si svolgono nell'area (trattamento dei rifiuti e estrazione di materiale dalla cava), che quello complessivo, non rendendo necessario stralciare dalla documentazione le sorgenti sonore esterne all'attività di recupero rifiuti in quanto esse sono comunque presenti e il loro contributo acustico può aggiungersi a quello del trattamento rifiuti.

Dal punto di vista dell'impatto acustico si ribadisce quindi il parere positivo Arpa prot. n. 6384 del 23/05/2022 (parere acquisito agli atti in data 23 maggio 2022 con prot. n. 3745) con le raccomandazioni in esso contenute che riguarderanno l'una e/o l'altra attività a seconda delle operazioni svolte e dei macchinari in esse utilizzati.

2.3 Gestione dei rifiuti

In merito al documento "Relazione tecnica _ rev 06_2022" si osserva quanto segue:

- Al paragrafo 2.2 "Area per le operazioni di recupero", vengono individuati i cumuli 4, 5, 6 e 7 derivanti dalla miscelazione di rifiuti individuati da 7 codici EER. Inoltre, viene definito che tali rifiuti verranno accettati in ingresso senza caratterizzazione analitica. In riferimento a quanto sopra si rileva che:

1. la miscelazione dei rifiuti può essere effettuata solo in fase di attività di recupero (non nella fase di messa in riserva) e, dunque, per le 7 tipologie di rifiuti di cui sopra occorre prevedere, per la messa in riserva, 7 cumuli separati;

2. delle 7 tipologie di rifiuti di cui sopra, solo 3 e precisamente EER 17 01 01, EER 17 01 02 e EER 17 01 03 sono definiti non pericolosi in base al codice e pertanto possono essere accettati in ingresso senza caratterizzazione analitica. Per gli altri 4 tale caratterizzazione deve essere richiesta in quanto "codici specchio".

- in base all'art. 184 quater, i fanghi di dragaggio per essere considerati EoW devono essere utilizzati direttamente:

1. in un ciclo produttivo;

2. nel sito di destinazione per rimodellamento ambientale.

Non si ritiene quindi possibile il loro riutilizzo per la produzione di aggregati riciclati. Pertanto devono essere stralciati dalla relazione tale utilizzo e il relativo riferimento alla norma UNI 13242:2008.

- Il facsimile della dichiarazione di conformità per i fanghi di dragaggio fa riferimento all'aggregato riciclato. In base a quanto riportato al punto precedente, la dichiarazione di conformità deve essere fatta per i soli fanghi di dragaggio e non deve essere riportato il riferimento alla norma EN 13242:2008. Infine, devono essere riportate le norme tecniche EN 12620:2008 e EN 13043:2004.

A seguito della produzione delle integrazioni sopra richieste, questa Agenzia si riserva di formulare il parere definitivo comprensivo delle schede relative alle modalità di produzione degli EoW.

2.4 Suolo e acque sotterranee

Nella documentazione integrativa presentata, in particolare nella “TAV 1 – revisione giugno 2022”, il Proponente evidenzia, come richiesto da ARPA nel corso della precedente CdS, l’ubicazione e la tipologia del serbatoio di gasolio utilizzato presso il Centro di recupero rifiuti in oggetto. Si richiede che venga eseguita la manutenzione e la pulizia periodica al bacino di contenimento.

3. Valutazioni finali

Per l’espressione del parere definitivo, questa Agenzia resta in attesa delle integrazioni richieste al paragrafo 2.3.”;

- parere acquisito agli atti in data 16 febbraio 2023 (prot. n. 1241), che sostituisce i contenuti delle tabelle indicate con il parere espresso in data 28 novembre 2022 (prot. n. 8866):

“Relativamente al procedimento PAUR di interesse, si riporta di seguito la tabella che annulla e sostituisce le tabelle di cui al paragrafo 2.1 “Gestione dei rifiuti” del nostro precedente parere prot. n. 14909 del 28/11/2022.

EER in entrata	<p>01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 04 13 - Rifiuti di lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10</p> <p>17 01 01 - Cemento</p> <p>17 01 02 - Mattoni</p> <p>17 01 03 - Mattonelle e ceramiche</p> <p>17 01 07 - Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce 17 01 06</p> <p>17 05 08 - Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07</p> <p>17 08 02 - Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</p> <p>17 09 04 - rifiuti misti da dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</p>
Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso	Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso (per tutti i codici EER tranne 17 01 01 - 17 01 02 - 17 01 03) e assenza di materiali contenuti amianto.
Trattamento di recupero	Miscelazione dei vari rifiuti, frantumazione, vagliatura e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.
Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di	Per ogni lotto di produzione (volume massimo 3000 mc) viene verificata la conformità:

<p>rifiuto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • alle caratteristiche tecniche di cui agli allegati C1-C2- C3-C4-C5 della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205; • alle norme UNI EN 12620:2008 (Aggregati per calcestruzzo), UNI EN 13043:2004 (Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico) e UNI EN 13242:2008 (Aggregati per materiale con legante idraulico per lavori di ingegneria civile e costruzioni stradali); • ai limiti per il test di cessione previsti dal DM 05/02/1998 e smi.
<p>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</p>	<p>Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW;</p> <p>Formazione del personale con relativa attestazione;</p> <p>I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013.</p> <p>Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.</p>
<p>Mercato e specifico impiego dell'End of Waste</p>	<p>“Aggregato riciclato” venduto a terzi per:</p> <p>1. gli utilizzi previsti dall'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile (allegato C1); • realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali (allegato C2); • realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali (allegato C3); • realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate (allegato C4); • realizzazione di strati accessori aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante ecc. (allegato C5). <p>2. la produzione di calcestruzzo, miscele bituminose e materiali con legante idraulico.</p>
<p>Dichiarazione di conformità</p>	<p>Per ogni lotto (dimensione massima 3000 mc) da inviare all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell'autorità di controllo.</p>
<p>Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente</p>	<p>Per ogni lotto di produzione, il gestore deve conservare per un periodo di almeno un anno, presso la sede dell'impianto di produzione o presso la sede legale, un campione di “Aggregato riciclato” prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.</p> <p>Il campione deve essere conservato con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.</p>

EER in entrata	17 05 04 - terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
<i>Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso</i>	<i>Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e verifica di conformità ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/06 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al DPR 120/2017).</i>
<i>Trattamento di recupero</i>	<i>Frantumazione e vagliatura per la produzione di:</i> a) <i>aggregati per calcestruzzo e/o miscele bituminose;</i> b) <i>aggregati per materiale con legante idraulico;</i> c) <i>materiali per interventi di rimodellamento ambientale.</i>
<i>Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto</i>	<i>Per ogni lotto di produzione (volume massimo 3000 mc) viene verificata la conformità:</i> ✓ <i>per i materiali di cui al punto a) a:</i> • <i>norme UNI EN 12620:2008 (Aggregati per calcestruzzo) e UNI EN 13043:2004 (Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);</i> ✓ <i>per materiali di cui al punto b) a:</i> • <i>norma UNI EN 13242:2008 (Aggregati per materiale con legante idraulico per lavori di ingegneria civile e costruzioni stradali);</i> ✓ <i>per i materiali di cui al punto c) a:</i> • <i>limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/06 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al DPR 120/2017);</i> • <i>limiti per il test di cessione previsti dal DM 05/02/1998 e smi.</i>
<i>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</i>	<i>Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW;</i> <i>Formazione del personale con relativa attestazione;</i> <i>I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013.</i> <i>Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.</i>
<i>Mercato e specifico impiego dell'End of Waste</i>	<i>Utilizzo per la produzione di aggregati per calcestruzzo e/o miscele bituminose e di materiali per interventi di rimodellamento ambientale.</i>
<i>Dichiarazione di conformità</i>	<i>Per ogni lotto (dimensione massima 3000 mc) da inviare all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell'autorità di controllo.</i>
<i>Conservazione dei campioni per il</i>	<i>Per ogni lotto di produzione, il gestore deve conservare per un periodo di</i>

controllo da parte dell'autorità competente	almeno un anno, presso la sede dell'impianto di produzione o presso la sede legale, un campione di "materiali per rimodellamenti" o "aggregati" prodotti, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo. Il campione deve essere conservato con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.
---	--

EER in entrata	17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso	Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.
Trattamento di recupero	Frantumazione.
Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto	Per ogni lotto di produzione viene verificata: <ul style="list-style-type: none"> • la conformità agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie 1-7) o UNI EN 13242; • alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al DM 69/2018.
Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.	Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW; Formazione del personale con relativa attestazione; I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013. Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.
Mercato e specifico impiego dell'End of Waste	"Granulato di conglomerato bituminoso" venduto a terzi per i seguenti utilizzi: <ul style="list-style-type: none"> • produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108-8 (serie 1-7); • produzione di miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a freddo; • produzione di aggregati di materiali non legati e legati con legnati idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
Dichiarazione di conformità	Per ogni lotto (dimensione massima 3000 mc) da inviare all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell'autorità di controllo.
Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente	Per ogni lotto di produzione, il gestore deve conservare per cinque anni, presso la sede dell'impianto di produzione, o presso la sede legale, un campione di "Granulato di conglomerato bituminoso" prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo. Il campione deve essere conservato con modalità tali da garantire la non

	<i>alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.</i>
--	--

EER in entrata	17 05 06 - materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
<i>Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso</i>	<i>Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e verifica di conformità ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/06 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al DPR 120/2017).</i>
<i>Trattamento di recupero</i>	<i>Frantumazione e vagliatura per la produzione di:</i> <i>a) aggregati da utilizzare in ciclo produttivo per la produzione di calcestruzzo, miscele bituminose e materiali con legante idraulico;</i> <i>b) materiali per interventi di rimodellamento ambientale.</i>
<i>Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto</i>	<i>Per ogni sub-lotto di produzione (volume massimo 5000 mc) viene verificata la conformità:</i> <i>✓ per gli aggregati di cui al punto a) a:</i> <i>norme UNI EN 12620:2008 (Aggregati per calcestruzzo), UNI EN 13043:2004 (Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico) e UNI EN 13242:2008 (Aggregati per materiale con legante idraulico per lavori di ingegneria civile e costruzioni stradali)</i> <i>✓ per i materiali di cui al punto b) a:</i> <i>• limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/06 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al DPR 120/2017)</i> <i>• limiti per il test di cessione previsti dal DM 5 febbraio 1998 e smi..</i>
<i>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</i>	<i>Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW;</i> <i>Formazione del personale con relativa attestazione;</i> <i>I campionamenti per la verifica dei materiali in ingresso e in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013.</i> <i>Campionamenti e indagini analitiche su rifiuti in ingresso e materiali effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e indagini analitiche condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.</i>
<i>Mercato e specifico impiego dell'End of Waste</i>	<i>"Materiali di dragaggio" utilizzati direttamente ai fini del rimodellamento ambientale oppure in un ciclo produttivo per la produzione di calcestruzzo, miscele bituminose e materiali con legante idraulico.</i>
<i>Dichiarazione di conformità</i>	<i>Per ogni lotto di produzione (dimensione massima 15000 mc - costituito al massimo dalla miscelazione di 3 sub-lotti conformi a quanto definito in merito ai "Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto") il produttore deve provvedere a redigere la</i>

	<p>dichiarazione di conformità (DDC) contenente i dati del produttore e dell'utilizzatore, la quantità e la tipologia dei materiali, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione/modalità di impiego previste, nonché un'attestazione dalla quale risulti che sono stati rispettati i criteri contemplati dall'art. 184-quater del d.lgs. 152/2006 e smi.</p> <p>La dichiarazione di conformità verrà presentata, 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento, alla Regione (in qualità di autorità competente per il procedimento di recupero) e all'ARPA territorialmente competente in base alla localizzazione del sito di destinazione o del ciclo produttivo di utilizzo.</p>
<p>Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente</p>	<p>Per ogni sub-lotto di produzione, il gestore deve conservare per almeno un anno, presso la sede dell'impianto di produzione, o presso la sede legale, un campione di "materiali di dragaggio" prelevati in conformità alla norma UNI 10802:2013, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.</p> <p>I campioni devono essere conservati con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.</p>

Si prescrive, inoltre, che le dichiarazioni di conformità previste dovranno essere redatte anche sulla base di quanto indicato ai punti "Requisiti di idoneità delle miscele prodotte di cui è cessata la qualifica di rifiuto" delle tabelle sopra riportate.";

Comune di ISSOGNE

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 25 maggio 2022:

"Si riprende la lettera inviata con ns. prot. n. 1019 del 17/02/2021 alla Struttura Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, nella quale veniva dato parere favorevole, con prescrizioni, sentita la Commissione Consiliare Comunale "Esame delle problematiche ambientali sul territorio comunale".

Si conferma il parere positivo, in considerazione del fatto che l'attività si trova inserita in un contesto industriale preesistente, e che il nuovo insediamento, una volta ottenuta eventualmente l'autorizzazione positiva VIA, potrà migliorare le attuali condizioni ambientali, in particolare per quanto concerne il controllo delle polveri trasportate dal vento. Si pone infatti particolare attenzione al controllo delle emissioni di polveri, in quanto nelle immediate vicinanze dell'impianto, in direzione sud-est, vi sono alcune aziende agricole, che rappresentano un importante volano economico, di gestione e di manutenzione del territorio per il Comune di Issogne. Il controllo potrà essere eseguito mediante frequenti irrigazioni con getti nebulizzati adeguati.

Si chiede altresì il rispetto delle prescrizioni inserite nella relazione a firma del dott. geol. Roby Vuillermoz, al punto 6 di pag. 142 (Definizione degli interventi di protezione adottati per ridurre la pericolosità del fenomeno, ove possibile, e/o la vulnerabilità dell'opera e valutazione della loro efficacia ed efficienza rispetto al fenomeno di dissesto ipotizzato), indicando però che sarà cura della ditta Servival Srl verificare eventuali allerte di protezione civile (disponibili in modo automatico anche nella home page del sito istituzionale del Comune di Issogne www.comune.issogne.ao.it) e non sarà onere del Comune di allertare singolarmente ogni attività produttiva del territorio comunale. Si rimane a disposizione per l'integrazione delle procedure

comunali legate a dinamiche idrauliche del torrente Chalamy all'interno dei piani di emergenza interna.”;

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 31 agosto 2022:

“Conferma il parere favorevole già espresso nell’ambito della precedente Conferenza dei servizi.

Per quanto riguarda le opere di mitigazione previste dalla studio di compatibilità con la stato di dissesto esistente, consistenti nella posa di reti paramassi armate, le stesse dovranno essere oggetto di specifica consegna dei relativi elaborati progettuali di dettaglio al fine dell’acquisizione dell’espressione da parte del Comune sul relativo titolo edilizio delle opere.”;

ALLEGATO 2

Presso l'impianto possono essere recuperate le tipologie di rifiuto, secondo le operazioni di recupero e i quantitativi espressamente indicati nella seguente tabella:

CER e descrizione	Provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti	Q.tà max lavorabile annua	Q.tà max stoccabile
<p>01 04 08 – scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*</p> <p>01 04 13 – rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*</p> <p>10 13 11 – rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09* e 10 13 10</p> <p>17 01 01 - cemento</p> <p>17 01 02 - mattoni</p> <p>17 01 03 - mattonelle e ceramiche</p> <p>17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06*</p> <p>17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*</p> <p>17 08 02 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*</p> <p>17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*</p>	<p><u>Provenienza:</u></p> <p>rifiuti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi (capitolo 01, famiglia 04);</p> <p>rifiuti dalla fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti in tali materiali (capitolo 10, famiglia 13);</p> <p>rifiuti da attività di costruzione e demolizione (capitolo 17).</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto in ingresso:</u></p> <p>caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto non pericoloso (per tutti i CER tranne 17 01 01, 17 01 02 e 17 01 03);</p> <p>assenza di materiali contenenti amianto.</p> <p><u>Attività di recupero:</u></p> <p>- messa in riserva (R13);</p> <p>- produzione di aggregato riciclato avente qualifica End of Waste (R5), mediante fasi interconnesse di miscelazione, frantumazione, vagliatura, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.</p> <p><u>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</u></p> <p>ogni lotto di End of Waste ottenuto (dimensione massima del lotto pari a 3000 m³, ferma restando la capacità di stoccaggio massima autorizzata) deve essere conforme a:</p> <p>- alle caratteristiche tecniche di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 della Circolare ministeriale n. 5205 del 15 luglio 2005, in funzione dello specifico utilizzo previsto;</p> <p>- alle norme UNI EN 12620:2008 (aggregati per calcestruzzo), UNI EN 13043:2004 (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico), UNI EN 13242:2008 (aggregati per materiale con legante idraulico per lavori di ingegneria civile e costruzioni stradali), in funzione dello specifico utilizzo previsto;</p> <p>- ai limiti per il test di cessione previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..</p> <p>Il rispetto delle suddette caratteristiche deve essere attestato, <u>per ogni lotto di produzione</u>, attraverso apposita dichiarazione di conformità da trasmettere a Regione e ARPA e conservare a disposizione delle autorità di controllo.</p>	30.000 t/a	12.000 t (7.920 m ³)

17 05 04 – terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*

Provenienza:

attività di scavo.

Caratteristiche del rifiuto in ingresso:

caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso;

verifica di conformità ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017).

Attività di recupero:

- messa in riserva (**R13**);

- produzione di End of Waste (**R5**) mediante fasi interconnesse di frantumazione, vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate, per l'ottenimento di:

- a) aggregato per la produzione di calcestruzzo e/o miscele bituminose;
- b) aggregato per materiale con legante idraulico;
- c) materiale per interventi di rimodellamento ambientale.

Caratteristiche dei prodotti ottenuti:

ogni lotto di End of Waste ottenuto (dimensione massima del lotto pari a 3000 m³, ferma restando la capacità di stoccaggio massima autorizzata) deve essere conforme, rispettivamente, a:

- a) norme UNI EN 12620:2008 (aggregati per calcestruzzo) o UNI EN 13043:2004 (aggregati per miscele bituminose) in funzione dell'utilizzo previsto;
- b) norma UNI EN 13242:2008 (aggregati per materiale con legante idraulico per lavori di ingegneria civile e costruzioni stradali);
- c) limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017), nonché ai limiti per il test di cessione previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..

Il rispetto delle suddette caratteristiche deve essere attestato, per ogni lotto di produzione, attraverso apposita dichiarazione di conformità da trasmettere a Regione e ARPA e conservare a disposizione delle autorità di controllo.

17 03 02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*

Provenienza:

attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo;

demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

Caratteristiche del rifiuto in ingresso:

caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso e assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.

Attività di recupero:

- messa in riserva (**R13**);

- produzione di granulato di conglomerato bituminoso (**R5**) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018, mediante fasi interconnesse di frantumazione e selezione granulometrica.

Caratteristiche dei prodotti ottenuti:

ogni lotto di End of Waste ottenuto (dimensione massima del lotto pari a 3000 m³, ferma restando la capacità di stoccaggio massima autorizzata) deve avere le seguenti caratteristiche, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018:

- utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte *a*) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018;

- rispondente agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;

- conforme alle specifiche di cui alla parte *b*) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018.

Il rispetto delle suddette caratteristiche deve essere attestato, per ogni lotto di produzione, attraverso apposita dichiarazione di conformità, ex art. 4 del D.M. 69/2018, da trasmettere a Regione e ARPA e conservare a disposizione delle autorità di controllo.

17 05 06 – materiale da dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05*

Provenienza:

attività di dragaggio di fondali di laghi, canali irrigui e corsi d'acqua, pulizia di bacini idrici.

Caratteristiche del rifiuto in ingresso:

caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso;

verifica di conformità ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al DPR 120/2017).

Attività di recupero:

- messa in riserva (**R13**);

- produzione di End of Waste ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (**R5**) mediante fasi interconnesse di frantumazione, vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate, per l'ottenimento di:

- a) aggregati da utilizzare in ciclo produttivo per la produzione di calcestruzzo, miscele bituminose e materiali con legante idraulico;
- b) materiali da utilizzare in interventi di rimodellamento ambientale;

Caratteristiche dei prodotti ottenuti:

ogni sub-lotto di End of Waste ottenuto (dimensione massima del sub-lotto pari a 5000 m³) deve essere conforme, rispettivamente, a:

- a) norme UNI EN 12620:2008 (aggregati per calcestruzzo), UNI EN 13043:2004 (aggregati per miscele bituminose), UNI EN 13242:2008 (aggregati per materiale con legante idraulico per lavori di ingegneria civile e costruzioni stradali), in funzione dell'utilizzo previsto;
- b) limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 (parametri di cui al pacchetto analitico minimale previsto dalla tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. 120/2017), nonché limiti per il test di cessione previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;



per ogni lotto di produzione (dimensione massima 15.000 m³, ferma restando la capacità di stoccaggio massima autorizzata) costituito al massimo dalla miscelazione di 3 sub-lotti conformi alle caratteristiche di cui sopra, deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità ex comma 3 dell'art. 184-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da trasmettere a Regione e ARPA e conservare a disposizione dell'autorità di controllo.




VAGLIO MOBILE: può essere usato nell'area A, nell'area B e nelle aree di trattamento inerti vergini e miscele bituminose vergini



IMPIANTO TRATTAMENTO MISCELE BITUMINOSE MOBILE: può essere usato nell'area A, nell'area B e nelle aree di trattamento miscele bituminose vergini





Area A
Foglio n°3
mappali:
- 48 (parte)
- 87 (parte)
- 133 (parte)
- 476 (parte)

Area B
Foglio n°3
mappali:
- 137 (parte)
- 955 (parte)

**Planimetria Impianto su base catastale -
Area A e Area B - settembre 2022**

PAOLO BAGNOD

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 07/06/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO